

GL 0DUWHG u JHQQDLR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
30	Il Sole 24 Ore	10/01/2023	<i>Asseverazione sui visti, dalle entrate scelta dubbia (C.Carpentieri)</i>	3
30	Il Sole 24 Ore	10/01/2023	<i>Redditi, proprieta' e seconde case. Nuovi paletti su unifamiliari e 90% (G.Gavelli)</i>	4
Rubrica Imprese				
1	Il Sole 24 Ore	10/01/2023	<i>Il paese alla prova di tre dossier industriali (P.Bricco)</i>	6
Rubrica Energia				
1	Il Sole 24 Ore	10/01/2023	<i>Idrogeno, un brevetto su tre e' europeo (L.Cavestri)</i>	8
7	Il Sole 24 Ore	10/01/2023	<i>Il combustibile verde al centro dell'agenda per la transizione (J.Giliberto)</i>	10
Rubrica Professionisti				
31	Il Sole 24 Ore	10/01/2023	<i>Stp, potere decisionale ai soci professionisti</i>	11

Intervento

ASSEVERAZIONE SUI VISTI, DALLE ENTRATE SCELTA DUBBIA

di **Claudio Carpentieri**

Le spese per il visto di conformità sostenute da famiglie ed imprese per certificare l'esistenza delle condizioni per beneficiare della detrazione fiscale rientrano nei limiti di spesa complessiva ammessa per la tipologia di lavoro svolto, ma possono rientrare anche nell'asseverazione tecnica e nei limiti previsti per la congruità del costo del lavoro edile effettuato sulla propria abitazione o sull'immobile aziendale.

Il dubbio è sorto in virtù di una recente presa di posizione della Dre Lombardia dell'agenzia delle Entrate, espressasi con un interpello (si veda a questo proposito l'interpello inedito 904-2020/2022 sul Sole 24 Ore del 16 dicembre 2022).

La direzione regionale delle

Entrate, dopo aver sottolineato che le spese sostenute per il visto di conformità rientrano nei limiti di spesa agevolabili per ciascun intervento, citando anche quanto sostenuto nella circolare dell'agenzia delle Entrate 23 giugno 2022, n. 23, prosegue sostenendo che le spese relative al visto di conformità devono, inoltre, «essere oggetto di apposita asseverazione anche ai fini della verifica dei suddetti limiti agevolabili di spesa/costo ammissibile alla detrazione».

Questa affermazione è supportata solamente da una nota di chiarimento dell'Enea; tutta la prassi dell'agenzia delle Entrate ed i decreti citati chiariscono solamente che le spese sostenute per il visto di conformità rientrano, giustamente, nei limiti complessivi di spesa agevolabile previsti per ogni tipologia di intervento edile agevolabile.

Questo assunto appare non in linea con la natura dell'asseverazione tecnica nonché della congruità dei costi direttamente desumibile dall'articolo 119, comma 13 del Dl 34/2020, nonché dal successivo Dm 14 febbraio 2022.

L'asseverazione tecnica, come anche la congruità dei costi, riguardano specificatamente tutte le spese


direttamente o indirettamente connesse alla realizzazione dei lavori, non certo anche quelle sostenute per ottemperare ad un obbligo di legge che attiene alla certificazione delle condizioni di natura fiscale di fatto e documentali necessarie per la maturazione del diritto alla detrazione, ossia il visto di conformità (si veda su questo l'articolo 119, comma 11 del Dl n. 34/2020).

Anche il decreto del ministero della Transizione ecologica del 14 febbraio 2022, in materia di congruità dei costi, quando fa espresso riferimento alle prestazioni professionali (articolo 3, comma 3), sottolinea che occorre fare riferimento alle sole spese «connesse alla realizzazione degli interventi» e, sicuramente, il visto di conformità non riguarda la realizzazione degli interventi, ma solo l'esistenza delle condizioni per la detraibilità delle spese sostenute.

È vero, invece, il contrario, ossia che il visto di conformità deve includere la certificazione della presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati (articolo 119, comma 13 lettera b) del Dl 34/2020).

responsabile Politiche fiscali Cna

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Redditi, proprietà e seconde case Nuovi paletti su unifamiliari e 90%

Casa. Per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023 andranno rispettati requisiti molto selettivi: compare per la prima volta il nuovo quoziente familiare e l'unità dovrà essere abitazione principale

Giorgio Gavelli

Nel 2023 il superbonus per le villette e le unità autonome ed indipendenti (in base alla definizione del comma 1-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio) può consentire la detrazione del 90%, ma con requisiti molto stringenti e non sempre ancora ben definiti.

La possibilità concessa dall'articolo 9, comma 1 del D.l.n. 176/2022 (Aiuti-quater, in corso di conversione) non si sovrappone alla coda del 110% (spese sostenute sino al 31 marzo prossimo) per chi è riuscito a centrare l'obiettivo di aver effettuato lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo alla data del 30 settembre scorso, per il semplice motivo che il primo dei requisiti da rispettare per il 90% è che l'intervento sia "avviato" a partire dal 1° gennaio 2023.

Si tratta, quindi, di soggetti che al 30 giugno 2022 (data limite per il 110% nelle unifamiliari, che non hanno rispettato l'obiettivo di cui sopra), non avendo neppure avviato i lavori, stavano progettando l'intervento ipotizzando di poter fruire solo dei bonus minori. In queste ipotesi ora è opportuno fare una verifica sulla spettanza della detrazione 90% (peraltro solo per le spese sostenute nel 2023), ma rispettando una serie molto selettiva di nuovi requisiti.

L'agevolazione è riservata alle «persone fisiche di cui al comma 9, lettera b)» dell'articolo 119, vale a dire «al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni» e

che operano in contesti unifamiliari (altrimenti scattano le regole sui condomini). Inoltre, il contribuente deve essere titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare su cui vengono eseguiti i lavori, il che taglia fuori tutti i soggetti che, ordinariamente, sono ammessi ai bonus pur in assenza di tale condizione (locatari, comodatari, familiari conviventi). Ma non basta, perché l'unità immobiliare deve anche essere «adibita ad abitazione principale», per cui niente seconde case.

Tuttavia, né la norma né la relazione accompagnatoria spiegano quando questa destinazione assume rilevanza: prima dei lavori? Al termine di essi? In entrambi i momenti? Riteniamo che non possa essere richiesta una continuità integrale, poiché ciò escluderebbe tutti quegli interventi di demolizione con ricostruzione (o, comunque, con ristrutturazione pesante) che costringono il proprietario a cambiare temporaneamente residenza. Se assumerà rilevanza la situazione al termine dell'intervento, sarebbe opportuno chiarire sin da subito per quanto tempo il requisito della destinazione debba essere rispettato.

Compare, per la prima volta, anche il requisito reddituale, che nella maggior parte dei casi farà sì che, da un lato, chi ha le disponibilità economiche per l'intervento non ne abbia la legittimità e, dall'altro, chi potrebbe per legge fruirne, preferirà non imbarcarsi in questa avventura. Viene richiesto un reddito di riferimento (che la relazione ed il comma 8-bis del

l'articolo 119 collocano temporalmente nell'anno precedente all'intervento, e quindi nel 2022) non superiore a 15mila euro, determinato ricorrendo al nuovo "quoziente familiare", ossia sulla base del comma 8-bis e della tabella allegata. La stessa Relazione chiarisce che:

- ❶ si tratta di reddito complessivo familiare;
- ❷ la presenza nel nucleo familiare del coniuge (o del soggetto legato al contribuente da unione civile o del convivente) incide sul numero di "parti", da inserire al denominatore del rapporto, a prescindere dalla circostanza che il medesimo, nel 2022, sia stato o meno a carico fiscale del contribuente che beneficia dell'agevolazione (anzi, potrebbe essere il contribuente a carico del coniuge);
- ❸ analogamente, si tiene conto dei familiari a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente che sostiene la spesa a prescindere dalla circostanza che, nell'anno precedente quello di sostenimento, siano stati a carico di quest'ultimo o del coniuge o di entrambi;
- ❹ ai fini della determinazione del reddito di riferimento si tiene conto anche dei figli di età inferiore a 21 anni per i quali, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, ricorrevano i requisiti reddituali di cui al comma 2 dell'articolo 12 Tuir, ma non hanno dato luogo alla detrazione fiscale per carichi di famiglia per l'avvio dell'assegno unico. A questi fini, quindi, essi sono considerati al pari dei figli per i quali è spettata detta detrazione.

È RIPRODUZIONE RISERVATA





L'APPUNTAMENTO

Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati al superbonus


NT+FISCO

Speciale superbonus

Tutte le novità sul 110% nelle analisi degli esperti del Sole 24 Ore
ntplusfisco.ilssole24ore.com



Sul nucleo familiare incide il coniuge indipendentemente dal fatto che sia stato fiscalmente a carico



SCENARI 2023

IL PAESE
ALLA PROVA
DI TRE DOSSIER
INDUSTRIALI

I tre dossier industriali (e i due nodi finanziari) che attendono il Paese

Le vie della crescita

di **Paolo Bricco** — a pagina 13

Paolo Bricco

Esiste la consapevolezza della realtà ed esiste la narrazione della realtà. Per l'industria italiana, nel 2023, è bene che la consapevolezza della realtà prevalga sulla narrazione. Con realismo. Senza apocalittici pessimismi. Ma anche senza uno sguardo concentrato esclusivamente sul particolare che esalti la virtù del "frammento" ("il caso aziendale", "il territorio", "la filiera") rispetto alla complessità del "contesto" italiano e internazionale. I nodi strategici sono strutturali e contingenti. Di lungo periodo e di proiezione sul futuro. I focolai attuali – la guerra in Ucraina e l'incognita di Taiwan – sono per la nostra industria brucianti.

Il problema della dimensione

Il 2023 rappresenta un punto di caduta per il fenomeno di *downsizing* – di rimpicciolimento strategico – che la nostra industria ha sperimentato negli anni Novanta. Allora si verificarono la chiusura dei grandi apparati techno-industriali di matrice Iri e il ridimensionamento delle fabbriche possedute dalle famiglie storiche del capitalismo italiano che – con rare eccezioni – uscirono dai business strategici e si convertirono da famiglie di industriali manifatturieri in titolari di *holding* finanziarie di partecipazioni qualche volta industriali, in percettori di dividendi generati da concessioni pubbliche e in clienti di *family office*.

Quella duplice involuzione – l'arretramento del capitalismo familiare sviluppatosi nella protezione del sistema di Mediobanca e la caduta dell'industria pubblica provocata dalla mole debitoria del mondo Iri e dalla scelta di ripianare il debito pubblico con le privatizzazioni – venne mitigata nei suoi effetti dirompenti dalla integrazione nella globalizzazione delle nostre medie imprese internazionalizzate, fino ad allora rimaste all'ombra del grande capitalismo pubblico e privato. Le medie imprese internazionalizzate, anche grazie alla selezione dell'euro, hanno mantenuto in piedi il Paese e lo hanno tenuto agganciato alle nuove dinamiche globali. Bene. Anzi, benissimo. Il problema è quello che, di radicale, è capitato nel 2008. In Italia e in Europa. Il *crack* di Lehman Brothers si è trasmesso come un virus mutante all'industria di tutto il mondo. L'Europa ha sperimentato una pressione devastante al limite della disarticolazione.

Secondo i calcoli effettuati per Il Sole 24 Ore dall'economista Sergio De Nardis, il potenziale manifatturiero dell'Italia non si è mai ricomposto da allora. Fissando a 100 il parametro dell'anno base 2007, il potenziale manifatturiero italiano continua a essere, nel 2022, sotto di quasi venti punti: per la precisione 81,4 (peraltro in peggioramento rispetto agli 82,9 punti del 2021). Per essere chiari: non abbiamo mai recuperato quello che – in termini di capacità produttiva e di tecnologia – abbiamo perduto rispetto a quattordici anni fa.

Non è andata così alla Francia e alla Germania. La loro morfologia è rimasta simile a quella della pre-globalizzazione: hanno ancora grandi industrie e, a differenza dell'Italia, sono riuscite a fare

diventare fenomeni globali – sotto gli aspetti finanziari e logistici, manifatturieri e commerciali – settori come l'*automotive*, l'agroalimentare e la moda.

Con una fisiologia di questo tipo – ossia il mix fra piccole e medie e grandi imprese che all'Italia manca per assenza delle ultime – hanno ricomposto la loro struttura industriale: in maniera parziale ma significativa la Francia, il cui potenziale manifatturiero è tornato a 92,3 punti; e in maniera totale la Germania, il cui potenziale manifatturiero è ora pari a 102,7 punti rispetto ai 100 punti dell'anno base 2007.

Il nodo della finanza di impresa

All'Italia, dunque, manca rispetto a 15 anni fa un quinto del suo corpo techno-industriale. In queste condizioni, il nostro organismo industriale ha attraversato negli ultimi tre anni una grande patologia storica come la pandemia, che ha modificato gli assetti interni e internazionali in misura ancora maggiore rispetto alla grande recessione del 2008, e sta ora cercando un suo punto di equilibrio nello scenario geopolitico e geoeconomico segnato dalla guerra in Ucraina con il conflitto fra Russia e Occidente e dal destino di Taiwan con il confronto fra la Cina e gli Stati Uniti.

Ora la nostra industria deve affrontare il doppio nodo della finanza di impresa. Il primo è rappresentato dall'importazione nei bilanci aziendali dell'inflazione da energia generata dalla guerra in Ucraina. Il secondo è il problema del costo del denaro. L'inflazione generata dalla guerra in Ucraina si sta sovrapponendo all'inflazione aziendale da sovraccosti delle *commodity* e della logistica stratificatasi con la destrutturazione globale provocata dalla pandemia, con l'aumento della domanda asiatica e con l'incremento dell'inflazione cinese sulle nuove frontiere tecnologiche attraverso il controllo delle terre rare che causa *shortage* continui nelle catene di approvvigionamento. Il secondo nodo di finanza di impresa è costituito dagli effetti dell'aumento del costo del denaro. La fine dell'era del denaro a basso costo imposta dalle banche centrali ha due conseguenze. La prima è che la tensione sul costo del capitale metterà sotto pressione la componente maggioritaria dell'industria italiana meno agile, forte, redditizia.

Il 20% delle imprese italiane genera l'80% del valore aggiunto e l'80% dell'export italiano. Il restante 80% si muove negli interstizi della domanda interna. La caratteristica strutturale della maggioranza della imprenditoria italiana è la sotto-patrimonializzazione unita a un ciclo di finanza di impresa quasi istantaneo e con poco fiato di liquidità.

Esiste, poi, un altro elemento tutto da capire, in questo 2023 pieno di incognite. Pezzi fondamentali dell'industria italiana sono di proprietà di gruppi industriali stranieri. Finora la finanza di queste controllate ha beneficiato di attività di tesoreria radicate in quartier generali stranieri, dove il basso costo del denaro in Italia per investimenti industriali aveva come corrispettivo un costo del denaro (per esempio in Germania e in Francia) ancora più basso. Dunque, allora, andava tutto bene.

Ma adesso? L'aumento generalizzato del costo del denaro avrà o no un impatto sulle allocazioni delle risorse finanziarie per investimenti e per gestione della quotidianità infragruppo che possano anche contemplare il tema delle diverse appartenenze nazionali del quartier generale e delle controllate?

Colmare le voragini

Concentrandosi sulle complessità del contesto

generale e non sulla brillantezza del frammento ("il caso aziendale", "il territorio", "la filiera") è chiaro che il 2023 per l'industria italiana nasce già con alcune gravi criticità. I dossier Ita, Acciaierie d'Italia e Tim-rete unica devono ancora essere affrontati in maniera risolutiva e non transitoria.

La fisiologia industriale ed economica di un Paese va considerata prima di tutto dalle sue patologie. Ita è – per entità della voragine finanziaria creatasi fin dalla sua progenitrice Alitalia – una miscela significativa di incapacità gestionali, contagio dei partiti e invadenza sterile dei sindacati. Su Ita occorre tirare una linea rossa con un'operazione senza ambiguità e opacità. Lo stesso si potrebbe sostenere per Tim e per la rete unica. Con l'aggravante che un sistema industriale e geopolitico nazionale può fare e meno di una compagnia di bandiera, ma non di un'infrastruttura tecnologica efficiente e sicura. Analogamente l'industria italiana avrebbe un grande beneficio da una soluzione chiara e definitiva della questione

dell'ex Ilva. La manifattura italiana ha bisogno dell'acciaio prodotto a Taranto, Cornigliano e Novi Ligure. Ma ha soprattutto bisogno che – nelle cose e non nelle parole, negli equilibri azionari reali e nel governo aziendale e non nelle dichiarazioni di intenti e nelle misure giuridiche – si risolve rapidamente e definitivamente il paradosso di una componente essenziale della nostra industria che è in mano a una società (la controllata italiana degli anglo-indiani di ArcelorMittal) che nella finanza e nella strategia, nella componente manageriale e nella pratica industriale è distinta dalla controllante straniera: una cosa mai accaduta, a memoria d'uomo, nella storia italiana.

Il governo Draghi ha fatto male sull'industria. Il governo Meloni dichiara di volere gestire veramente e senza retoriche banalità i dossier complessi dell'ex Ilva, dell'ex Alitalia e dell'ex Telecom. Se anche il governo Meloni farà male, non ci resterà che bearci della consolazione del "frammento" ("il caso aziendale", "la filiera", "il settore") per non perderci nella malinconia del "contesto".

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Strategica. L'industria italiana avrebbe un grande beneficio da una soluzione chiara e definitiva della questione dell'ex Ilva (nella foto lo stabilimento di Taranto)

**LE TRE GRANDI EX
(TELECOM, ALITALIA
E ILVA) NON SONO
TUTTE STRATEGICHE
ALLO STESSO MODO,
MEGLIO TENERNE
CONTO IN FUTURO**

